

RIFIUTO DI EMOTRASFUSIONI E TESTIMONI DI GEOVA ALLA LUCE DELLA NUOVA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI

Dott. ssa Brigitta Marieclaire CATALANO

*Assegnista di ricerca in Diritto ecclesiastico (IUS/11)
Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli studi della
Campania "Luigi Vanvitelli", Italia
brigittam.catalano@gmail.com*

ABSTRACT: The Refusal of Blood Transfusions by Jehovah's Witnesses in Light of the Latest Ruling from the European Court of Human Rights

The contribution explores the issues related to the right to religious freedom and the self-determination of Jehovah's Witnesses, particularly in connection with their refusal of blood transfusions for reasons of faith. This complex legal and bioethical issue becomes particularly pressing when the patient's refusal of treatment could lead to fatal consequences, necessitating a delicate balance between individual autonomy, religious freedom, and the State's duty to protect life and public health. The contribution also analyzes how the recent European Court of Human Rights ruling in *Pindo Mulla v. Spain* clarifies, although with some limitations, the intricate relationship between personal religious beliefs and the legal obligations of healthcare professionals. It offers an interpretation that reflects the profound tensions present in contemporary pluralistic societies, where religious beliefs, ethical values, and legal duties can collide in complex ways.

Keywords: *Right to Religious Freedom – Personal Autonomy – Refusal of Blood Transfusions – Jehovah's Witnesses – European Court of Human Rights*

Sommario: 1. Premessa – 2. Le motivazioni religiose alla base del rifiuto delle emotrasfusioni da parte dei Testimoni di Geova – 3. Il caso *Pindo Mulla v. Spain* all'attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo – 5. Conclusioni

1. Premessa

Il tema del rifiuto delle emotrasfusioni da parte dei Testimoni di Geova rappresenta uno dei più complessi e controversi punti di intersezione tra diritto alla salute, libertà di autodeterminazione e libertà religiosa.

I Testimoni di Geova, in base a un'interpretazione strettamente letterale della Bibbia, rifiutano categoricamente qualsiasi tipo di trasfusione di sangue, anche in situazioni di emergenza in cui tale trattamento potrebbe risultare essenziale per salvare la vita. Questo rifiuto solleva interrogativi giuridici e bioetici di grande rilievo, in quanto implica la contrapposizione tra il principio dell'autonomia individuale, il dovere dello Stato di tutelare la vita e la salute dei cittadini e il dovere del medico di agire, in conformità con le proprie conoscenze scientifiche e la propria coscienza professionale, al fine di tutelare la salute del paziente¹.

La libertà di religione e di coscienza è riconosciuta come un diritto fondamentale dalle principali Carte internazionali sui diritti umani, tra cui la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 9 CEDU)². Tuttavia,

1 Sul punto, C. Gagliardi, *Alcune riflessioni in tema di emotrasfusioni nella giurisprudenza italiana*, in B. Serra (a cura di), *Valetudo et religio: intersezioni fra diritto alla salute e fenomeno religioso*, Torino, 2020, p. 99. Sull'ampiezza del diritto alla salute nel nostro ordinamento e sulla tendenza del medico a «svolgere il ruolo improprio di custode dell'etica pubblica e di un'accezione condivisa della salute e della dignità personali che, senza ricadute per la collettività, servono solo a “proteggere” l'individuo da “sé stesso” anche quando sia pienamente capace di selezionare in modo consapevole gli interessi da tutelare e quelli da sacrificare per la propria realizzazione esistenziale», si veda A. Carminati, *Il principio di autodeterminazione terapeutica nella Costituzione italiana e i suoi risvolti ordinamentali*, in *Giurisprudenza pen. web*, 2019, 1-bis, pp. 1-29. Sempre sul tema più generale del dissenso al trattamento sanitario, cfr. D. Durisotto, *Il valore del dissenso al trattamento sanitario nell'ordinamento giuridico. Un difficile bilanciamento di principi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, maggio 2009, https://d1vbhhqv6ow083.cloudfront.net/contributi/durisotto_ilvalore.pdf.

2 Sulla tutela di tale libertà nell'ambito della Convenzione, cfr. J. Pasquali Cerioli, *La tutela della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, gennaio 2011, <https://air.unimi.it/bitstream/2434/152286/2/5%29Pasquali%20-%20La%20tutela%20della%20libertà%20religiosa.pdf>; M. Pedrazzi, *Sviluppi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in tema di libertà religiosa*, in *Studi in onore di Vincenzo Starace*, Napoli, 2008, pp. 645-658; M. d'Arienzo, *La tutela della libertà religiosa in Europa*, Intervento presentato al convegno Workshop internazionale “Libertà religiosa e diritti umani”, 15 febbraio 2023; F. Margiotta Broglio, *La protezione internazionale della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei*

tale libertà non è assoluta e può incontrare limiti, specialmente quando entra in conflitto con altri diritti, come il diritto alla vita (art. 2 CEDU), e con il principio della tutela della salute pubblica.

Negli ultimi decenni, diversi ordinamenti giuridici, così come le Corti internazionali, si sono trovati a dover bilanciare tali diritti in casi concreti, come quello del rifiuto delle trasfusioni di sangue. Da un lato, i Testimoni di Geova rivendicano il loro diritto a rifiutare trattamenti che contravvenivano alle loro convinzioni religiose. Dall'altro lato, i medici e lo Stato devono affrontare il dilemma di come gestire queste situazioni, specialmente quando il rifiuto del paziente può condurre a esiti fatali.

La situazione è resa ancora più complessa dalle recenti evoluzioni normative. In Italia, ad esempio, la legge n. 219 del 2017 ha segnato un passo importante verso il riconoscimento della volontà del paziente, introducendo l'istituto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), che permettono ai cittadini di esprimere in anticipo il loro consenso o dissenso a determinati trattamenti sanitari, incluse le emotrasfusioni. Tuttavia, rimangono aperte questioni fondamentali, in particolare quando il rifiuto di cure mediche coinvolge soggetti vulnerabili, come i minori o le persone incapaci di esprimere consapevolmente la propria volontà.

Sulla più generale questione dell'esistenza di condotte discriminatorie nei confronti dei Testimoni di Geova, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha svolto un ruolo cruciale nell'affermazione piena del principio di non discriminazione per motivi religiosi, ad esempio in relazione al proselitismo religioso o all'obiezione di coscienza al servizio militare³, ma

diritti dell'uomo, Studi Urbinati, A - Scienze Giuridiche, Politiche Ed Economiche, 19, Milano, 2021, pp. 1-314; K. Henrard, *The Effective Protection of the Freedom of Religion: The ECtHR's Variable Margin of Appreciation Regarding Religion-State Relations and the Rule of Law. Belief, law and politics*, 2016, pp. 157-166.

3 *Kokkinakis v. Greece*, European Court of Human Rights, 25 May 1993; *Tsirlis e Kouloumpas v. Greece*, European Court of Human Rights, 29 May 1997; *Thlimmenos v. Greece*, 6 April 2000; *Lang v. Austria*, 19 March 2009; *Bayatyan v. Armenia*, European Court of Human Rights, 7 July 2011. In tema di esercizio della libertà di culto, si veda la sentenza *97 membres de la Congregation des temoins de Jehovah de Gldani et 4 autres v. Geòrgia*, European Court of Human Rights, 3 May 2007, con cui la Corte ha ritenuto lo Stato georgiano responsabile per non aver adottato misure adeguate a prevenire e punire le violenze perpetrate contro la Congregazione locale dei Testimoni di Geova da parte del sacerdote ortodosso estremista padre Basile e dei suoi seguaci. Nel caso *Jehovah's Witness of Moscow and Others v. Russia*, European Court of Human Rights, 10 June 2010, la Cor-

è solo con il recente caso *Pindo Mulla v. Spain*⁴ che la giurisprudenza della Corte è entrata nel vivo del bilanciamento tra il diritto all'autodeterminazione e alla libertà religiosa da un lato, e l'obbligo dello Stato di proteggere la vita e la salute dall'altro. Il recente caso, che verrà esaminato più in avanti nel dettaglio, offre un esempio significativo di come la Corte affronti tale problematica questione, la quale non solo solleva sfide giuridiche e morali, ma riflette anche le più profonde tensioni all'interno di società pluraliste, dove credenze religiose, valori etici e imperativi legali talvolta si scontrano in modi che, a primo impatto, sembrerebbero sfuggire ad ogni sorta di composizione.

2. Le motivazioni religiose alla base del rifiuto delle emotrasfusioni da parte dei Testimoni di Geova

I Testimoni di Geova, una comunità religiosa nata nel XIX secolo negli Stati Uniti⁵, basano il loro rifiuto delle trasfusioni di sangue su un'interpretazione letterale della Bibbia, in particolare di specifici versetti sia dell'Antico che del Nuovo Testamento. In Levitico, capitolo 17 versetti da 10 a 12, è scritto: «Ogni uomo, Israelita o straniero dimorante in mezzo a loro, che mangi di qualsiasi specie di sangue, contro di lui, che ha mangiato il sangue,

te Distrettuale di Golovinskiy (Mosca) aveva deciso di sciogliere la Comunità e proibire definitivamente le loro attività. Nella sua decisione, la Corte ha toccato anche il tema del rifiuto delle emotrasfusioni, respingendo le considerazioni della giurisprudenza nazionale secondo cui il rifiuto del sangue sarebbe equivalso al suicidio. Sul punto, si vedano C. Lapi, *La difficile posizione giuridica dei Testimoni di Geova in Russia di fronte alla Corte di Strasburgo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, giugno 2011; P. Piccioli, *Il prezzo della diversità. Una minoranza a confronto con la storia religiosa in Italia negli scorsi cento anni*, Napoli, 2010, pp. 566-568; F. Papini, *I Testimoni di Geova ancora discriminati. Un confronto fra giudici europei e amministratori italiani*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, aprile 2013, pp. 303-313.

4 *Pindo Mulla v. Spain*, European Court of Human Rights, 17 September 2024.

5 Cfr. P. Piccioli, *Il prezzo della diversità*, cit.; G. De Meo, «Granel di Sale». *Un secolo di storia della Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno in Italia 1864-1964*, Torino, 1980; M. W. Homer, «The Italian Mission, 1850-1867», *Sunstone* 7, May-June, 1982, pp. 16-21; E. di Cesarea, *Storia ecclesiastica*, V, I, Roma, 2001; G. Long, *Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica»*. *Ordinamenti interni e rapporti con lo Stato*, Bologna, 1991; M. Introvigne, *I Testimoni di Geova, già e non ancora*, Torino, 2002; L. M. Sarteschi, *Testimoni di Geova*, in M. Salani (a cura di), *Fedi e conflitti: le religioni possono costruire la pace*, *Quaderni del Master universitario in gestione dei conflitti interculturali ed interreligiosi*, 4, Pisa, 2010, pp. 263-297.

io volgerò il mio volto e lo eliminerò dal suo popolo. Poiché la vita della carne è nel sangue. Perciò vi ho concesso di porlo sull'altare in espiazione per le vostre vite; perché il sangue espia, in quanto è la vita. Perciò ho detto agli Israeliti: Nessuno tra voi mangerà il sangue, neppure lo straniero che dimora fra voi mangerà sangue»⁶. Negli Atti degli Apostoli, capitolo 15 versetti 28 e 29, è scritto: «È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene!»⁷. I Testimoni di Geova si ispirano direttamente al cristianesimo del I secolo, quando i primi credenti rifiutavano categoricamente ogni forma di assunzione del sangue⁸. Ad oggi tale rifiuto è inerente al sangue nelle sue quattro componenti principali, ossia il plasma, i globuli bianchi, le piastrine e i globuli rossi e riguarda tanto il sangue eterologo, cioè proveniente da un'altra persona, sia il sangue autologo⁹. L'inosservanza di tale dettame

6 Traduzione del versetto conforme alla versione cattolica approvata dalla Conferenza Episcopale Italiana, consultabile al sito web <https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/>.

7 Traduzione del versetto conforme alla versione cattolica approvata dalla Conferenza Episcopale Italiana, consultabile al sito web <https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/>.

8 Tra le fonti storiche, si vedano E. di Cesare, *Storia ecclesiastica*, cit., il quale racconta che a Lione, nel 177 d.C., una donna chiamata Biblide replicò alle accuse avanzate dai nemici religiosi, secondo cui i cristiani praticavano il cannibalismo sui bambini, dicendo «Come potrebbero mangiare bambini costoro cui è proibito persino di cibarsi del sangue di animali senza ragione? Quindi si confessò cristiana e fu annoverata nel numero dei martiri». Ancora Tertulliano, sul finire del II secolo d.C., scrisse «Siete in errore verso i cristiani e dovrete arrossirne. Noi non abbiamo tra i nostri alimenti neppure il sangue degli animali e per questo ci asteniamo anche dalla carne d'animali soffocati o morti da sé, per non essere in nessun modo contaminati dal sangue anche sepolto dentro le viscere, tanto è vero che per torturare i cristiani porgete loro anche dei sanguinacci, perché siete ben certi che sono un cibo a loro proibito e per suo mezzo voi volete traviarli», Tertulliano, *Apologetico*, IX, 10, 13, 14, trad. di I. Giordani, Roma, 1967. Minucio Felice (avvocato romano vissuto tra il 160 e il 300 d.C.) scrisse «A noi non è lecito né di assistere né di venir a conoscenza di un omicidio, e tale è il nostro orrore del sangue umano, che neppure vorremmo assaggiare il sangue nei cibi degli animali commestibili», M. M. Felice, *Ottavio*, XXX, 6, traduzione di L. Rusca, Milano, 1957. Cfr. L. Mattei, *Testimoni di Geova e bioetica, diritto alle cure e libertà religiosa*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2, 2023, pp. 198-200; F. Botti, *Anzianità e Anziani per i Testimoni di Geova*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, dicembre 2023, pp. 162-186.

9 Circa, invece, gli emoderivati, ossia frazioni infinitesimali di sangue, quali albumina, gammaglobuline e fattori della coagulazione, non sussiste alcuna indicazione specifica in

comporta l'espulsione dalla Congregazione nonché l'allontanamento dai familiari¹⁰.

3. Il caso Pindo Mulla v. Spain *all'attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo*

Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affrontato il tema del rifiuto delle emotrasfusioni da parte dei Testimoni di Geova. Il caso, che ha tratto origine l'ordinamento giuridico spagnolo, ha riguardato una donna, Testimone di Geova, che era stata sottoposta ad una trasfusione di sangue a seguito di un'emergenza sorta a causa di una complicanza chirurgica, nonostante avesse preventivamente espresso il suo rifiuto a tale trattamento in virtù delle proprie convinzioni religiose. A tal fine, la donna aveva redatto due documenti, attraverso cui aveva espressamente manifestato la sua opposizione alla trasfusione di sangue. In conformità con la pertinente disposizione di legge spagnola – articolo 11 della legge n. 41 del 2002 –, la richiedente aveva redatto una direttiva anticipata di trattamento (*documento de instrucciones previas*), con la quale aveva dichiarato che, in quanto Testimone di Geova e pertanto soggetta al dettame religioso di astenersi dal sangue, rifiutava il ricorso alle emotrasfusioni *in ogni circostanza sanitaria* si fosse potuta verificare¹¹. Con il secondo documento (*declaración de voluntades anticipadas*), la donna aveva ribadito il suo rifiuto in termini simili a quelli utilizzati nella direttiva e aveva nominato le stesse persone precedentemente indicate come suoi rappresentanti, destinati ad intervenire con poteri sostitutivi nel caso di sopravvenuta incapacità. Questo coerentemente

merito da parte della confessione religiosa. Ogni Testimone, seguendo la propria coscienza, determina individualmente se tali frazioni debbano considerarsi pur sempre "sangue" e, quindi, se siano incluse o meno nel divieto stabilito dalle Scritture.

10 Cfr. C. Gagliardi, *Alcune riflessioni in tema di emotrasfusioni nella giurisprudenza italiana*, cit., p. 99.

11 «I am one of Jehovah's Witnesses, and I obey the Biblical command to 'abstain from blood' (Acts 15:28,29). This is my firm religious conviction that I have freely adopted in agreement with my conscience. That this advance medical directive expresses my informed decision regarding the medical treatment that I want to be taken into account in all healthcare situations. Having been informed of the dangers and risks associated with blood and blood product transfusions, I have decided to avoid them and accept the risks that may derive from my choice of non-blood alternative treatments», *Pindo Mulla v. Spain*, European Court of Human Rights, 17 September 2024, para. 11.

all'interpretazione fornita dalla giurisprudenza spagnola in relazione alla legge n. 41 del 2002, secondo cui il rifiuto del trattamento medico deve assumere forma scritta.

La donna, inizialmente ricoverata all'ospedale di Soria, veniva successivamente trasferita d'urgenza nell'ospedale di La Paz, i cui medici prontamente chiedevano al *juez de guardia* del *Juzgado de Instrucción* indicazioni in merito al trattamento da effettuare, affermando che vi era stato un mero rifiuto verbale, dunque non scritto e documentato, da parte della paziente alle emotrasfusioni e che le condizioni critiche in cui la stessa versava non le avrebbero consentito, con tutta probabilità, di restare cosciente per manifestare nuovamente il proprio dissenso nelle forme opportune una volta giunta al secondo ospedale. Il *juez de guardia* autorizzava i medici ad effettuare la trasfusione di sangue e la donna si trovava quindi costretta a subire un trattamento cui, tuttavia, aveva preventivamente ed espressamente rifiutato. Pertanto, la richiedente portava il caso davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sostenendo che lo Stato spagnolo, non rispettando la sua scelta, aveva violato il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare e di libertà religiosa, tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo agli articoli 8 e 9. In particolare, la richiedente sosteneva che il rifiuto alle emotrasfusioni era di fondamentale importanza per lei, «*making up her personal identity and shaping her personal conscience*»¹². La Corte, chiamata a decidere, ha esaminato se vi fosse stato un corretto bilanciamento tra diritto alla salute e tutela della vita e diritto di libertà religiosa e all'autodeterminazione della persona.

In primo luogo, la Corte ha evidenziato la distinzione tra il caso in esame e altre fattispecie oggetto di precedenti giurisprudenziali, in particolare quelle riguardanti l'eutanasia e il suicidio assistito, confermando così quanto già dalla stessa sostenuto nel caso *Jehovah's Witnesses of Moscow and Others v. Russia* del 2010 in relazione all'erroneità dell'equiparazione tra il rifiuto delle emotrasfusioni e il rifiuto della vita *tout court*, in quanto il diniego di un trattamento sanitario specifico, come le trasfusioni, non può essere automaticamente interpretato come una rinuncia alla vita, bensì come espressione del diritto all'autodeterminazione terapeutica¹³. Invero, la

12 *Ivi*, para. 87.

13 «In so far as the domestic judgments can be understood to consider that the refusal of a blood transfusion is tantamount to suicide, in the Court's view, this analogy does not

Corte ha poi ribadito principi già consolidati in alcuni precedenti casi sottoposti al suo scrutinio (come il caso *Pretty vs. U.K.*¹⁴, *Lambert and Others vs. France*¹⁵, *Jehovah's Witnesses of Moscow and Others v. Russia* e *Taganrog LRO and Others v. Russia*¹⁶), evidenziando che il diritto al rispetto della vita privata abbraccia l'autodeterminazione personale, la quale, salvaguardata dal consenso libero ed informato, consente all'individuo di decidere in piena autonomia se acconsentire a un determinato trattamento o rifiutarlo¹⁷. E seppure il rifiuto manifestato dal paziente capace di agire dovesse condurre ad un esito fatale, l'imposizione di un trattamento sanitario senza il suo consenso costituirebbe in ogni caso una interferenza nella vita personale altrui, come tale inaccettabile ed in contrasto con l'articolo 8 della Convenzione¹⁸.

In relazione al rifiuto motivato da ragioni religiose, la Corte ha richiamato i casi *Jehovah's Witnesses of Moscow* e *Taganrog LRO* i quali, pur involgendo il diverso diritto della libertà di associazione¹⁹, hanno offerto alla Corte l'occasione per rafforzare ulteriormente il principio secondo cui la libertà di accettare o rifiutare un trattamento medico, ivi compreso quello relativo alle trasfusioni di sangue, è vitale per l'autodeterminazione e l'autonomia della persona e non possa configurarsi come una condotta illecita in quanto la Convenzione, riconoscendo il diritto di libertà religiosa

hold, for the situation of a patient seeking a hastening of death through discontinuation of treatment is different from that of patients who – like Jehovah's Witnesses – just make a choice of medical procedures but still wish to get well and do not exclude treatment altogether», *Jehovah's Witnesses of Moscow and Others v. Russia*, European Court of Human Rights, 10 June 2010, para. 132.

14 *Pretty v. the United Kingdom*, European Court of Human Rights, 29 April 2002.

15 *Lambert and Others v. France*, European Court of Human Rights, 5 June 2015.

16 *Taganrog LRO and Others v. Russia*, European Court of Human rights, 7 June 2022.

17 *Ivi*, para. 137-138.

18 *Ivi*, para. 139.

19 Entrambi i casi hanno riguardato lo scioglimento, da parte dell'autorità giudiziaria russa, della comunità dei Testimoni di Geova e delle relative organizzazioni religiose locali, vietandone in modo permanente l'attività e disponendo il divieto e la confisca delle loro pubblicazioni religiose. Tra le accuse su cui si fondavano tali decisioni vi era quella relativa al divieto di trasfusioni di sangue che, secondo l'autorità giudiziaria russa, avrebbe rappresentato il reato di istigazione al suicidio. Cfr. C. Lapi, *La difficile posizione giuridica dei Testimoni di Geova in Russia di fronte alla Corte di Strasburgo*, cit.; J. Ferreiro Galguera, *Freedom of Expression and the Right to Honor of Religious Denominations: the Case of the Jehovah's Witnesses*, in *The Journal of CESNUR*, 8, 2, March-April 2024, pp. 3-70.

dell'individuo, esclude ogni margine di discrezionalità da parte dello Stato nel valutare la legittimità delle credenze religiose o dei mezzi impiegati per esprimerle²⁰.

Nel recente caso del 2024, *Pindo Mulla v. Spain*, la Corte ha precisato che la donna aveva manifestato per iscritto ed in maniera chiara il suo rifiuto alle trasfusioni di sangue, anche laddove ciò avesse finito con il pregiudicare la sua stessa sopravvivenza, data l'importanza religiosa rivestita dal relativo dettame religioso. Tuttavia, la Corte ha riscontrato che i documenti scritti, ovvero le direttive anticipate di trattamento, presentati presso il primo ospedale in cui era stata ricoverata, non erano stati affatto menzionati nei rapporti tra la prima struttura sanitaria e quella successiva in cui era stata trasferita. In quest'ultimo ospedale, nel richiedere indicazioni al *juez de guardia*, era stato registrato solo un generico rifiuto verbale da parte della paziente, il che aveva condotto il giudice di turno ad autorizzare il trattamento ritenuto necessario dai medici. L'autorizzazione concessa dal giudice era stata significativamente condizionata dall'assenza di informazioni essenziali riguardanti le volontà della richiedente, chiaramente espresse e formalizzate in diverse occasioni. Di conseguenza, la Corte ha riconosciuto che il sistema giuridico spagnolo non aveva rispettato adeguatamente i diritti e le volontà della ricorrente, mancando di rispettare il suo diritto all'autodeterminazione personale.

La Corte ha così concluso sostenendo che l'interferenza lamentata dalla ricorrente era frutto di un processo decisionale che, nel caso specifico, non aveva dimostrato sufficiente rispetto per l'autonomia personale, come tutelata dall'Articolo 8 della Convenzione; autonomia che la ricorrente desiderava esercitare per osservare un importante precetto della sua religione. Ne conseguiva quindi che, nel caso della ricorrente, il suo diritto al rispetto

20 «In the sphere of medical assistance, even where the refusal to accept a particular treatment might lead to a fatal outcome, the imposition of medical treatment without the consent of a mentally competent adult patient would interfere with his or her right to physical integrity and impinge on the rights protected under Article 8 of the Convention», *Jehovah's Witnesses of Moscow and Others v. Russia*, European Court of Human Rights, 10 June 2010, para. 135.

«States do not have the right under the Convention to decide what beliefs may or may not be taught because the right to freedom of religion as guaranteed under the Convention excludes any discretion on the part of the State to determine whether religious beliefs or the means used to express such beliefs are legitimate»,; *Taganrog LRO and Others v. Russia*, European Court of Human rights, 7 June 2022, para. 165.

della vita privata, ai sensi dell'Articolo 8, letto alla luce dell'Articolo 9 della Convenzione, era stato violato.

4. Conclusioni

La recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è di particolare importanza in quanto pone in rilievo la necessità delicato bilanciamento che le autorità nazionali devono realizzare tra la protezione della vita e della salute e il rispetto delle convinzioni religiose e della volontà del paziente, anche e soprattutto in riferimento al processo decisionale che conduce alla decisione dell'autorità giudiziaria di autorizzare un trattamento sanitario ritenuto indispensabile dai medici e tuttavia contrario alle credenze religiose del paziente. Pertanto, il rispetto delle procedure e delle garanzie giuridiche, come la consultazione delle volontà espresse tramite documenti quali le dichiarazioni anticipate di trattamento, è essenziale per garantire che l'intervento statale non risulti arbitrario o lesivo dei diritti fondamentali.

E però, nella sentenza *Pindo Mulla v. Spain*, la Corte non fonda la propria decisione relativamente alla presenza di una indebita ingerenza statale nella sfera religiosa dell'individuo sull'articolo 9 della Convenzione, bensì utilizzando il parametro di cui all'articolo 8 della stessa e l'«*autonomy rationale*» che ne discende²¹, il quale viene letto alla luce dell'articolo afferente al diritto di libertà religiosa²². Il riferimento non esclusivo alla li-

21 «Personal autonomy is the ideal of controlling, creating, authoring or shaping your own life», J. Raz, *The Morality of Freedom*, Oxford, 1986, p. 369. Secondo l'Autrice F. Ahmed, «the autonomy rationale [...] is criticised for not recognising the special or distinctive features of religion, compared to other beliefs or practices (eg, political ones) that are important for autonomy; this failure, it is said, leads to a further failure to single out religion as worthy of special protection», F. Ahmed, *The Autonomy Rationale for Religious Freedom*, in *The Modern Law Review*, 80, 2, 2017, p. 244, la quale richiama il pensiero di R. Ahdar e I. Leight, *Religious Freedom in the Liberal State*, Oxford, 2005, p. 60. Si veda anche M. Kiviorg, *Religious Autonomy in the ECHR*, in *Derecho y religión*, 4, 2009, pp. 131 e 144, dove afferma che «The European Court of Human Rights (ECtHR) has often been criticized for its lack of a concept that would clarify its approach to freedom of religion. This lack of clarity has contributed to freedom of religion being a relatively weak right» e che «The Court seems to have been cautious in developing any clear or systematic approach to freedom of religion or belief».

22 «For its part, the Court considers that the issue in this case, which principally pertains to the autonomy and self-determination of the patient in relation to medical treatment, may be appropriately examined under Article 8, it being clear that this comes

bertà religiosa di cui all'articolo 9 della Convenzione – il quale, secondo il ragionamento seguito dalla Corte, andrebbe semplicemente a “colorare” la vicenda di una sfumatura religiosa, senza tuttavia rappresentarne il fulcro essenziale – appare un'occasione mancata per approfondire il complesso rapporto tra libertà di religione, modi attraverso cui quest'ultima viene esercitata e gli altri diritti in gioco, occasione invece offerta da una vicenda che ruota essenzialmente attorno ad una evidente e chiara violazione del diritto di libertà religiosa.

Bibliografia

- AHMED, Farrah, *The Autonomy Rationale for Religious Freedom*, in *The Modern Law Review*, 80, 2, 2017.
- AHDAR, Rex, LEIGHT, Ian, *Religious Freedom in the Liberal State*, Oxford, OUP, 1st ed, 2005.
- BOTTI, Federica, *Anzianità e Anziani per i Testimoni di Geova*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, Fascicolo Speciale, dicembre 2023, pp. 162-186.
- CARMINATI, Arianna, *Il principio di autodeterminazione terapeutica nella Costituzione italiana e i suoi risvolti ordinamentali*, in *Giurisprudenza pen. web*, 2019, 1-bis, pp. 1-29.
- D'ARIENZO, Maria, *La tutela della libertà religiosa in Europa*, Intervento presentato al convegno Workshop internazionale “Libertà religiosa e diritti umani”, 15 febbraio 2023.

within the scope of “respect for private life” [...]. The religious aspect of the applicant's complaint can be adequately accommodated by interpreting and applying Article 8 in the light of Article 9», *Pindo Mulla v. Spain*, European Court of Human Rights, 17 September 2024, para. 98. Questo è un approccio che viene seguito dalla Corte anche in altri casi, ad esempio in *Abdi Ibrahim v. Norway*, in cui si afferma che «This is an approach that it has followed in a number of cases in which it has found the complaint to be most appropriately characterised with reference to one Article, while acknowledging that the subject matter also touches upon interests protected by other Articles of the Convention and Protocols». La tendenza della Corte ad esaminare e decidere casi in cui vi è stata una violazione della libertà di religione alla luce di parametri diversi da quello di cui all'articolo 9 della Convenzione è riscontrabile anche in relazione alle ipotesi in cui venga in gioco la persecuzione religiosa, *Razaghi v. Sweden*, European Court of Human Rights, 11 March 2003; *F.G. c. Suedè*, European Court of Human Rights, 23 March 2016, cfr. A. Licastro, *La persecuzioni per ragioni di fede e il riconoscimento dello status di rifugiato*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2022, pp. 38-70.

- DE MEO, Giuseppe, «Granel di Sale». *Un secolo di storia della Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno in Italia 1864-1964*, Torino, Claudiana, 1980.
- DI CESAREA, Eusebio, *Storia ecclesiastica*, V, I, Roma, Città Nuova Editrice, 2001.
- DURISOTTO, David, *Il valore del dissenso al trattamento sanitario nell'ordinamento giuridico. Un difficile bilanciamento di principi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, maggio 2009, https://d1vbhhqv6ow083.cloudfront.net/contributi/durisotto_ilvalore.pdf
- FELICE, Marco Minucio, *Ottavio*, XXX, 6, traduzione di Luigi RUSCA, Milano, Rizzoli, 1957.
- FERREIRO GALGUERA, Juan, *Freedom of Expression and the Right to Honor of Religious Denominations: the Case of the Jehovah's Witnesses*, in *The Journal of CESNUR*, 8, 2, March-April 2024, pp. 3-70.
- GAGLIARDI, Caterina, *Alcune riflessioni in tema di emotrasfusioni nella giurisprudenza italiana*, in B. Serra (a cura di), *Valetudo et religio: intersezioni fra diritto alla salute e fenomeno religioso*, Torino, Giappicelli, 2020.
- HENRARD, Kristin, *The Effective Protection of the Freedom of Religion: The ECtHR's Variable Margin of Appreciation Regarding Religion-State Relations and the Rule of Law. Belief, law and politics*. Routledge, 2016, pp. 157-166.
- HOMER, Michael W., «*The Italian Mission, 1850-1867*», *Sunstone* 7, May-June 1982, pp. 16-21.
- INTROVIGNE, Massimo, *I Testimoni di Geova, già e non ancora*, Torino, Elledici, 2002.
- KIVIORG, Merilin, *Religious Autonomy in the ECHR*, in *Derecho y religión*, 4, 2009.
- LAPI, Chiara, *La difficile posizione giuridica dei Testimoni di Geova in Russia di fronte alla Corte di Strasburgo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, giugno 2011.
- LICASTRO, Angelo, *Le persecuzioni per ragioni di fede e il riconoscimento dello status di rifugiato*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2022, pp. 38-70.
- LONG, Gianni, *Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica». Ordinamenti interni e rapporti con lo Stato*, Bologna, Il Mulino, 1991.
- MARGIOTTA BROGLIO, Francesco, *La protezione internazionale della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo*, *Studi Urbini*

- nati, *A - Scienze Giuridiche, Politiche Ed Economiche*, 19, Milano, Giuffrè 2021, pp. 1-314.
- ✦ MATTEI, Laura, *Testimoni di Geova e bioetica, diritto alle cure e libertà religiosa*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, Special Issue, 2, 2023, pp. 198-200.
 - ✦ PAPINI, Federico, *I Testimoni di Geova ancora discriminati. Un confronto fra giudici europei e amministratori italiani*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, aprile 2013, pp. 303-313.
 - ✦ PASQUALI CERIOLI, Jilia, *La tutela della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, gennaio 2011, <https://air.unimi.it/bitstream/2434/152286/2/5%29Pasquali%20-%20La%20tutela%20della%20libert%C3%A0%20religiosa.pdf>
 - ✦ PEDRAZZI, Marco, *Sviluppi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in tema di libertà religiosa*, in *Studi in onore di Vincenzo Starace*, Napoli, ESI, 2008, pp. 645-658.
 - ✦ PICCIOLI, Paolo, *Il prezzo della diversità. Una minoranza a confronto con la storia religiosa in Italia negli scorsi cento anni*, Napoli, Jovene, 2010.
 - ✦ RAZ, Joseph, *The Morality of Freedom*, Oxford, Oxford University Press, 1986.
 - ✦ SARTESCHI, Lelio Mario, *Testimoni di Geova*, in Massimo SALANI (a cura di), *Fedi e conflitti: le religioni possono costruire la pace*, *Quaderni del Master universitario in gestione dei conflitti interculturali ed interreligiosi*, 4, PLUS-Pisa University Press, 2010, pp. 263-297.
 - ✦ TERTULLIANO, *Apologetico*, IX, 10, 13, 14, trad. di Iginio GIORDANI, Roma, Città Nuova Editrice, 1967.